



PROVINCIA DI PERUGIA

Settore Amministrativo Area Vasta

Servizio Stazione Appaltante

- DISCIPLINARE DI GARA -

Procedura aperta ai sensi degli artt. nn. 60, 36 e 97, comma 8°, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sotto soglia eurolimitaria, e con riduzione dei termini per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art.36, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

OGGETTO: “Varie SS.PP. Zona 2 (Compr. nn. 3 e 4). Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari”

Numero di dossier attribuito alla gara dalla Stazione Appaltante: **GARA A238**

CIG: 759971398E

CUP: J57H18000450001

NOTA BENE:

- GARA CON ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DEI REQUISITI AI FINI AVCPASS (E' RICHIESTO IL PASSOE).
- SUBAPPALTO CONSENTITO SOLO FINO AL MAX 30% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE.
- GARA IN CUI NON E' PREVISTO ATTESTATO DI PRESA VISIONE OBBLIGATORIA DEI LUOGHI
- AVVALIMENTO CONSENTITO
- GARA CON POSSIBILITA' DI AFFIDARE ALL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO EVENTUALI ULTERIORI LAVORI ANALOGHI (ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.)

- INDICE -

- **Art. 1 Soggetti ammessi alla gara e requisiti minimi di partecipazione**
- **Art. 1-bis Avvalimento**
- **Art. 2 Classificazione dei lavori**

- **Art. 3 Termini e modalità di presentazione dell'offerta e documentazione a corredo della stessa**
- **Art. 3-bis Subappalto**
- **Art. 4 Criterio di aggiudicazione e relative procedure**
- **Art. 4-bis Seggio/commissione di Gara**
- **Art. 5 Svolgimento della Gara**
- **Art. 6 Motivi di esclusione**
- **Art. 6-bis Motivi di esclusione dell'offerta**
- **Art. 6-ter Ulteriori ipotesi di esclusione**
- **Art. 6-quater Procedimento di integrazione in sanatoria – casistica cause di esclusione immediata ed ipotesi di soccorso istruttorio.**
- **Art. 7 Procedure di ricorso**
- **Art. 8 Verifica dei requisiti**
- **Art. 9 Regole applicabili alle comunicazioni**
- **Art. 10 Informazioni D. Lgs. n.196/del 30.06.2003**
- **Art. 11 Avvertenze, informazioni complementari e disposizioni Finali**

*** **

ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 19/04/2016, n. 50 di seguito denominato per brevità semplicemente "Codice", costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 45 del medesimo Codice.

E' ammessa, altresì, la partecipazione di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (c.d. "rete di imprese"), ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter, del D.lgs. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni in legge 09 aprile 2009 n. 33, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

L'impresa singola può partecipare alla gara con le modalità di cui al combinato disposto dell'art. n. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e, limitatamente alle disposizioni non abrogate dal Codice, dell'art. n. 12, della Legge 23 maggio 2014, n. 80.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice si applicano le disposizioni di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale e, quelle di cui all'art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale.

I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista o cooptata.

I concorrenti raggruppati o raggruppandi, devono specificare nell'ambito della domanda di partecipazione (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), la tipologia di raggruppamento temporaneo che hanno costituito o che intendono costituire (**verticale orizzontale, misto o cooptato**).

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale o misto i concorrenti, in sede di domanda di partecipazione alla gara (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), devono indicare, sotto pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara), le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento stesso - liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato - rispettivamente, della Ditta mandataria/capogruppo e della/e mandante/i, nonché

l'esatta indicazione della/e categoria/e o requisito/i di qualificazione e/o della/e lavorazione/i prevista/e dal presente appalto a cui dette percentuali si riferiscono.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento di tipo verticale i concorrenti, in sede di domanda di partecipazione alla gara (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), devono indicare, sotto pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara), la/e categoria/e o tipologia di lavorazione/i scorribile/i che ciascuna impresa **mandante** intende assumere.

I concorrenti riuniti in R.T.I. eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso indicata in sede di gara, fatta salva la facoltà di modifica della stessa ai sensi dell'art. 92, secondo comma, del D.Lgs. n.207/2010 e ss.mm.ii.;

Non è ammessa la partecipazione del medesimo soggetto alla stessa gara in più raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di cui all'art. 45, 2° comma, lettere d) ed e), del Codice, nè la partecipazione anche in R.T.I., o consorzio, da parte del soggetto che presenti offerta in veste singola, pena l'esclusione di tutte le offerte.

Ai sensi dell'art. 47, secondo comma, del Codice, i consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. n. 48, 7° comma, del Codice, i Consorzi di cui all'art. 45, 2° comma, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. oppure in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di imprese che abbiano gli stessi titolari o coincidenza totale o parziale di amministratori o direttori tecnici;

Nel caso in cui, anche ad aggiudicazione avvenuta, fra l'impresa aggiudicataria ed altre imprese partecipanti alla stessa gara, risultino accertati, sulla base di univoci elementi e previe verifiche di legge, rapporti di controllo ai sensi dell'art.2359 c.c. ovvero relazioni, anche di fatto, tali da comportare la imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale, - ovvero risulti accertata la coincidenza totale o parziale di titolari, amministratori o direttori tecnici - l'aggiudicazione sarà annullata e si procederà all'esclusione dalla gara delle imprese coinvolte per violazione del principio di segretezza delle offerte, fatta salva ogni ulteriore conseguenza anche penale a carico delle imprese che abbiano prodotto eventuali dichiarazioni non rispondenti a verità.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice è vietata l'associazione in partecipazione e, fatto salvo quanto previsto dall'art 48, comma 7-bis,, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussista/sussistano:

- **le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (fatto salvo quanto appresso meglio specificato per i casi di c.d. "*self-cleaning*");**
- **la specifica incapacità di contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art.1, comma 42, della L.n. 190/2012;**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del Codice, i precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n.182/400/93 del 01.03.2000 in quanto compatibili ed applicabili, ed, in generale, alle determinazioni dell'A.N.A:C.. In particolare, si considereranno estinti ai sensi dell'art. 178 C.P. e dell'art. 445, 2° comma, c.p.p., i soli reati per i quali sia intervenuto un provvedimento giurisdizio-

nale che abbia espressamente dichiarato l'estinzione degli stessi (determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 13 del 15.07.2003 e successive).

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzo di prova per l'accertamento dei “*gravi illeciti professionali*” commesso dal concorrente, costituente causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5°, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le relative risultanze verranno valutate alla luce delle indicazioni espresse dall'A.V.C.P./A.N.A.C. e dalla giurisprudenza amministrativa.

Nel caso di sussistenza in capo ai concorrenti o loro eventuali subappaltatori, di una operativa causa di esclusione di cui all'art. 80 (art. 80, comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o art. 80, comma 5) l'operatore economico, o il subappaltatore, che si trovi in una di tali situazioni ai sensi del disposto di cui al **settimo comma di tale articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (c.d. *self-cleaning*). E' in ogni caso onere del concorrente medesimo l'allegazione della eventuale documentazione comprovante l'esistenza di una delle circostanze di cui al comma 7 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. *self-cleaning*).**

I concorrenti devono, inoltre, a pena di esclusione, essere in possesso, per la categoria di lavorazione prevista dal Bando e dal presente Disciplinare, di:

- **attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ai lavori da assumere;**

I Concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, o ad altro Stato estero le cui imprese hanno comunque accesso agli appalti pubblici in territorio italiano, non in possesso di attestazione SOA, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, o altra documentazione conforme alle normative vigenti nel Paese di appartenenza, comprovante il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione da parte di imprese italiane. Qualora non redatta in lingua italiana, detta documentazione dovrà essere corredata di traduzione giurata.

I CONCORRENTI DEVONO PROVVEDERE, A PENA DI ESCLUSIONE, AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (adesso A.N.A.C.), PARI AD EURO 35,00 (trentacinque/00) CON UNA DELLE MODALITÀ PREVISTE DALLE (NUOVE) “ISTRUZIONI OPERATIVE” IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE n.163 del 22 Dicembre 2015 DELL'AUTORITÀ STESSA e successivi eventuali aggiornamenti.

I concorrenti **devono indicare**, nell'ambito della propria domanda di partecipazione (compilando gli appositi campi della modulistica di gara), **il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 52 e 76 del Codice** inerenti la presente procedura di gara comprensivo di tutti i propri recapiti (indirizzo presso cui spedire la posta o effettuare le notificazioni, indirizzo di Posta Elettronica Certificata, numero di fax, eventuale casella di posta elettronica non certificata) **ed autorizzare espressamente la Provincia di Perugia ad effettuare tutte le suddette comunicazioni anche esclusivamente a mezzo PEC al recapito esattamente e specificamente indicato dall'operatore economico nell'ambito della domanda di partecipazione (domicilio eletto).**

I concorrenti (operatori economici / soggetti imprenditori) comunque denominati, ai sensi dell'art. 24 (tracciabilità) della L.R. Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, e per gli effetti di cui all'art. 3, primo comma, della Legge 13/08/2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), **devono, altresì, obbligatoriamente indicare** nell'ambito della propria domanda di partecipazione (compilando gli appositi campi della modulistica di gara), **il numero di conto/i dedicato/i (bancario o postale)** – anche in via non esclusiva – alle commesse pubbliche del/i quale/i si avvalgono per tutte le movimentazioni finanziarie relative all'appalto.

In caso di aggiudicazione, la Provincia di Perugia o il comune per conto del quale la SUA -Provincia PG ha espletato la gara, in sede di verifica dei requisiti, provvederà a richiedere all'aggiudicatario i nominativi delle persone legittimate ad effettuare operazioni sui suddetti conti dedicati.

L'ASSENZA DELLE CONDIZIONI PRECLUSIVE E IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI È PROVA-TO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA (FATTA SALVA IN OGNI CASO L'APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 6 – QUATER DEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA), CON LE MODA-

LITÀ, LE FORME, ED I CONTENUTI PREVISTI NEL SUCCESSIVO ART. 3 PUNTI 1) E 2) (AUTOCERTIFICAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. N.445/2000 E S.M.I.).

*** **

ART. 1 – bis – AVVALIMENTO

(E' AMMESSO nella presente procedura in quanto la categoria unica e prevalente OG3 rientra nella categoria di opere generali)

Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA o della certificazione di qualità, di cui sia in tutto o in parte carente, avvalendosi delle capacità/requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di un altro soggetto, anche di partecipanti al raggruppamento (c.d. "avvalimento interno), a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente deve allegare alla propria domanda di partecipazione – sotto pena di esclusione dalla gara (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 7 – *quater* del presente invito) - esattamente tutta la documentazione indicata dall'art. 89, primo comma, del Codice. e dal successivo art. 3, punto 3) della presente lettera di invito.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli [articoli 85, 86 e 88](#), se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'[articolo 80](#). Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, primo comma, ultimo periodo, del Codice, a pena di nullità dello stesso, e pertanto a pena di immediata esclusione dalla gara -, deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'[articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

In tutti i casi di avvalimento la Provincia di Perugia o il comune per conto del quale la SUA - Provincia PG ha espletato la gara si riservano – oltre alla trasmissione delle relative dichiarazioni all' A.N.A.C., ai sensi dell'art. 89, nono comma, del Codice - di verificare, anche in corso d' opera, il possesso dei requisiti di ordine speciale e delle risorse oggetto di avvalimento e del relativo effettivo impiego, in capo ad ogni singolo concorrente/ausiliario, anche d'Ufficio, attraverso opportuni riscontri con le risultanze delle banche dati esistenti presso l'A.N.A.C., le Camere di Commercio I.A.A., etc..

*** **

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Quantitativo o entità totale dell'appalto: €. 355.999,94 - oltre IVA, di cui:

- € 353.413,94 per lavori (importo soggetto a ribasso percentuale);
- € 2.586,00 previsti per i costi aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza così come dettagliatamente indicato da Capitolato Speciale d'Appalto) NON SOGGETTI A RIBASSO;

Lavorazioni a misura di cui si compone l'intervento.

(NOTA BENE: l'importo della categoria di lavorazione indicato nella seguente tabella ai fini della qualificazione dei concorrenti, comprende la quota parte di costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso percentuale):

Lavorazione	Categoria ex D.P.R. 207/2010	Qualificazione SOA	Importo	Indicazioni
“strade, autostrade, ponti, ecc...”	OG3	<u>OBBLIGATORIA</u> <u>per classifica almeno II^</u> (seconda)	€ 355.999,94	Categoria di opere generali UNICA E PREVALENTE, subappaltabile* comunque entro max il 30% del valore del contratto. <u>AVVALIMENTO CONSENTITO</u>

*NOTA BENE: Il subappalto è consentito soltanto entro il limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'importo previsto per i costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non è in alcun caso soggetto a ribasso percentuale in sede di offerta economica.

NOTA BENE: L'appalto **NON** prevede lavorazioni appartenenti a categorie, diverse dalla prevalente, scorporabili ai sensi dell'art92 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. e dell'art. n. 12, della Legge 23 maggio 2014, n. 80, limitatamente alle disposizioni non abrogate dal Codice.

NOTA BENE: In ordine alla obbligatoria indicazione da parte dei concorrenti in sede di offerta economica dei propri “costi della manodopera” e gli “oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro” di cui all'art. 95, comma decimo, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rinvia a quanto stabilito nel bando di gara ed al successivo paragrafo “offerta economica” del presente Disciplinare di gara.

ART. 3 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA STESSA

Le offerte e la relativa documentazione amministrativa di ammissione, redatte in lingua italiana, devono pervenire - in apposito plico di invio confezionato e recapitato come di seguito indicato - solo ed esclusivamente all'Ufficio Archivio della Provincia di Perugia, all'indirizzo di cui al punto I.4) del bando di gara, entro il termine massimo indicato nel bando medesimo (al punto n. IV.3.4), sotto pena di esclusione.

Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente.

In particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo, anche se spedite a mezzo del servizio postale prima della relativa scadenza sopra indicata.

E' consentito il recapito del plico a mezzo del servizio postale (raccomandata, corriere espresso o posta celere), nonchè la consegna diretta (consegna "a mano"), o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, all'Ufficio Archivio dell'Amministrazione, che provvederà al rilascio di ricevuta, nel seguente orario:

- dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
- nei soli pomeriggi del LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

Non sono ammesse altre modalità di recapito.

Si sottolinea che in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine fissato.

Il plico, **a pena di esclusione**, deve essere idoneamente chiuso e sigillato (preferibilmente mediante nastro adesivo trasparente, o con ceralacca, ovvero con altro mezzo idoneo), controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all'esterno, a chiare lettere, quanto segue:

- a. **l'esatta denominazione o ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale e/o P. IVA ed numero di telefono e fax del concorrente;**
- b. **il numero di identificazione della gara d'appalto indicato al punto IV.3.1) del bando di gara nonché il relativo codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara);**
- c. **l'oggetto dell'appalto e la dicitura "NON APRIRE. Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. nn.60, 36 e 97, comma 8°, del D. Lgs. N. 50/2016;**
- d. **il giorno e l'ora dell'espletamento della gara come previsti dal bando.**

N.B. SI RACCOMANDA DI PORRE LA MASSIMA CURA ED ATTENZIONE NEL CONFEZIONAMENTO DEL PLICO DI INVIO ESATTAMENTE COME SOPRA INDICATO.

Si precisa che qualora l'erronea e/o incoerente e/o contraddittoria e/o omessa indicazione sul plico d'invio, in tutto o in parte, degli elementi di cui alle soprastanti lettere a), b), c), d), sia tale da non consentire alla Stazione appaltante di riferire in modo univoco e certo la domanda alla singola procedura di gara o comunque sia tale da ingenerare una situazione di oggettiva incertezza sull'oggetto della domanda stessa ovvero sia tale da non consentire la certa, chiara ed immediata identificazione dell'operatore economico istante, si procederà all'esclusione dalla gara.

In caso di raggruppamento va riportata l'indicazione di tutti i componenti.

Il plico di cui al precedente capoverso, deve contenere al suo interno n. 2 (due) ulteriori buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- **"A – Documentazione Amministrativa";**
- **"B – Offerta Economica".**

NELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" DEVE ESSERE CONTENUTA, A PENA DI ESCLUSIONE (FATTA SALVA IN OGNI CASO LA POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 6 – QUATER DEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA), LA DOCUMENTAZIONE E/O DICHIARAZIONI DI CUI AI SUCCESSIVI PUNTI N.1), 2) ,3), 4), 5) – oltre al PassOE di cui al punto 6) - REDATTE IN LINGUA ITALIANA O CORREDATE DI TRADUZIONE GIURATA:

1) L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E RELATIVE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CUMULATIVE (di cui alla modulistica competente reperibile sul portale internet dell'Ente come sotto specificato), rese ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in ordine:

- **alla sussistenza di tutti i criteri di selezione/requisiti minimi (sia di ordine generale sia di ordine speciale) e di tutte le altre condizioni di partecipazione – nessuna esclusa od eccettuata - ivi compresa la mancanza delle situazioni ostative di cui all'art. 80 del Codice (anche con riferimento ai soggetti a ciò tenuti che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara);**

- **al possesso, in capo al concorrente, di valido titolo per svolgere professionalmente attività nel settore oggetto del presente contratto (iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente per concorrenti di altri Stati membri dell'Unione europea;**

L'istanza di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni sostitutive, devono essere redatte preferibilmente utilizzando i modelli appositamente predisposti dalla stazione appaltante **sulla base delle indicazioni desunte dal DGUE** e disponibili sul portale internet dell'ente, sezione "Bandi di Gara" – sottosezione "Appalti di Lavori Pubblici" all'interno dello spazio dedicato alla singola procedura di gara e all'interno dei relativi file "zip":

"Gara A238 - Modulistica Competente".

Link alla pagina del portale internet ove è disponibile la modulistica di gara: <http://www.provincia.perugia.it/sportelloonline/gareeappalti/appaltilavoripubblici>.

La pagina del portale internet ove è disponibile la modulistica di gara è raggiungibile anche attraverso l'apposito link in home page: "bandi di gara" ovvero "amministrazione trasparente".

La modulistica disponibile consta dei seguenti documenti:

- **Allegato1** – Concorrente singolo / Consorzio stabile;
- **Allegato2 + Allegato2a** – Raggruppamento Temporanea d'Imprese/Consorzi/GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice, con unite dichiarazioni sui componenti l'R.T.I./Consorzio/GEIE sulla base del modello allegato 2b;
- **Allegato2b** – per tutti i concorrenti (singoli/consorzi, o raggruppati o consorziati), da compilare sempre ed in ogni caso (assenza delle cause ostative ex art. 80 del Codice);
- **MODULO PER OFFERTA;**

N.B l'utilizzo della specifica modulistica competente per la presente procedura di gara è fortemente consigliato al fine di evitare possibili errori od omissioni e conseguenti possibili provvedimenti di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara).

L'istanza di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte - a pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara) - dal legale rappresentante del concorrente singolo (nonché da tutti gli altri soggetti dichiaranti indicati nella relativa modulistica), **ovvero**, nel caso di R.T.I. o consorzio e Geie non ancora costituiti, **da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta R.T.I. o consorzio o Geie** (nonché da tutti gli altri soggetti dichiaranti indicati nella relativa modulistica).

Nel caso di R.T.I. o consorzio o Geie già costituiti, dal legale rappresentante del capogruppo.

A detta istanza e relative dichiarazioni sostitutive, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

(Qualora non venisse utilizzata l'apposita modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, la domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sostitutive dovranno comunque essere redatte in conformità alla medesima e contenere tutti gli elementi essenziali e/o dichiarazioni e sottoscrizioni di carattere obbligatorio ivi richiesti, a pena di esclusione, fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara.

- 2) L'ATTESTAZIONE/I RILASCIATA/E DA UNA SOCIETÀ DI ATTESTAZIONE SOA PER CATEGORIE E CLASSIFICHE ADEGUATE AI LAVORI DA ASSUMERE** (o relativa autocertificazione) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità **ovvero** copia fotostatica della predetta attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso in corso di validità, **ovvero** dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sostitutiva dell'attestazione medesima.

NOTA BENE In conformità agli indirizzi interpretativi dell'AVCP ed ai prevalenti orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, verranno considerate valide ai fini della qualificazione solo ed esclusivamente:

- le attestazioni SOA in corso di validità triennale;
- le attestazioni SOA in corso di validità quinquennale nel caso di attestazioni SOA da cui risulti espressamente ed inequivocabilmente l'avvenuto positivo superamento della verifica triennale (requisito di natura costitutiva);
- le attestazioni SOA in corso di validità quinquennale nel caso di attestazioni SOA la cui validità triennale sia scaduta in data antecedente a quella di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla presente gara, qualora il concorrente dimostri inequivocabilmente di aver stipulato, in data antecedente quella di scadenza della validità triennale riportata nell'attestazione SOA, apposito contratto di verifica con la SOA stessa.

Saranno invece considerati privi di valida attestazione SOA, e verranno pertanto esclusi dalla gara, tutti quei concorrenti che, sulla base delle risultanze dell'attestazione medesima (ovvero anche sulla base delle risultanze del Casellario informatico delle Ditte qualificate presso l'AVCP a seguito di controlli effettuati d'ufficio dalla Provincia di Perugia), possiedano attestazione SOA la cui validità triennale sia scaduta e che non risultino aver superato positivamente la verifica triennale (**salvo il suddetto caso in cui, pur essendo scaduta la validità triennale dell'attestazione, il concorrente dimostri di aver stipulato, in data antecedente quella di scadenza della validità triennale riportata nell'attestazione SOA, apposito contratto di verifica con la SOA medesima**).

LA PROVINCIA DI PERUGIA RICHIEDE, COME REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE, I SEGUENTI:

- **LA QUALIFICAZIONE SOA NELLA CATEGORIA “OG3” PER CLASSIFICA II^ (SECONDA) O SUPERIORE:**

Il possesso della suddetta attestazione di qualificazione è da intendersi quale REQUISITO MINIMO riferito all'ipotesi di concorrente singolo o raggruppato o avvalente ove consentito.

Nel caso di concorrenti in forma raggruppata (R.T.I.), ai fini della loro qualificazione, sarà considerato sufficiente il possesso delle attestazioni di qualificazione SOA nelle categorie richieste per classifiche in ogni caso tali da garantire – nelle varie combinazioni possibili e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di composizione dei R.T.I. - la copertura degli importi delle rispettive lavorazioni.

Nel caso di R.T.I. ogni impresa deve presentare la propria attestazione.

In relazione alla qualificazione si rinvia a quanto previsto dal bando di gara.

3) LA QUIETANZA COMPROVANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA DI CUI ALL'ART.93 DEL CODICE, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari ad almeno il 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso percentuale). La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Nei confronti dei non aggiudicatari, la cauzione verrà svincolata subito dopo l'aggiudicazione definitiva (art. 93 del Codice) come meglio specificato all'art. 9 del presente disciplinare;

Tale cauzione può essere prestata anche mediante atto di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993. **Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.**

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli [articoli 103](#) e 105 (rectius: [art. 104](#), qualora l'offerente risultasse affidatario, come stabilito dal seguente punto 4).

I contratti fideiussori e assicurativi **devono**, ai sensi degli artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del Codice, essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con decreto ministeriale n. 123 del 12.03.2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11.05.2004, e successive modifiche.

Ai fini della semplificazione delle procedure i concorrenti sono abilitati a presentare la sola "Scheda tecnica 1.1" di cui al sopra richiamato decreto, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

In caso di raggruppamento temporaneo la cauzione deve menzionare i nominativi di tutti i concorrenti raggruppati o raggruppandi.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del Codice l'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, **è ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella del primo periodo, anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.** Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Qualora le imprese certificate intendano fruire di tale benefici devono - oltre a presentare alla cauzione provvisoria di importo ridotto da prestarsi con le modalità sopra stabilite - segnalare il possesso dei relativi requisiti e documentarlo presentando l'originale o una copia conforme della certificazione di cui trattasi, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (**autocertificazione**).

Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la prevista dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, potrà anche risultare dall'attestazione SOA (nel qual caso potrà essere verificata anche d'Ufficio attraverso la consultazione del casellario delle ditte qualificate c/o A.N.A.C.).

NOTA BENE: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di associazione temporanea orizzontale, il beneficio in esame viene applicato, anche ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 44 del 27.09.2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2000, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di qualità.

In caso di associazione temporanea verticale il beneficio in esame viene applicato solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di qualità. Qualora solo alcune imprese siano in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di qualità, esse potranno tuttavia godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile;

Per le riunioni di concorrenti già formalmente costituite l'avvenuta costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio o GEIE deve essere provata con la produzione:

- **Per le associazioni temporanee:**
 - a. del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata;
 - b. della procura conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico.

E' ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica;

- **Per i consorzi o GEIE:**
 - c. dell'atto costitutivo del consorzio o GEIE o di una copia autentica;
 - d. della delibera dell'organo statutariamente competente o della dichiarazione del legale rappresentante che indichi l'impresa consorziata qualificata come capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

4) DOCUMENTO DA CUI RISULTI L'IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, ANCHE DIVERSO DA QUELLO CHE HA RILASCIATO LA GARANZIA PROVVISORIA DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3), A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA (DEFINITIVA) PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, di cui agli articoli 103 e ss., qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice potrà risultare anche inserito nell'ambito della garanzia provvisoria, quale clausola della stessa. **Il presente punto 4) NON SI APPLICA nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.**

5) DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C. – ai sensi dell'art.1, comma 67, della L.n.266/2005 - pari ad **€.35,00 (TRENTACINQUE)** con una delle modalità previste dalla Deliberazione 03 Novembre 2010 dell'Autorità stessa e successivi aggiornamenti e relative istruzioni operative (scaricabili dal sito internet: www.autoritalavoripubblici.it). In caso di R.T.I., costituito o non ancora costituito, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla Capogruppo;

In ordine alle modalità di comprova dell'avvenuto versamento si precisa che:

- **per i pagamenti effettuati on-line** (mediante carta di credito, carta Postepay, Conto Bancario Posta On Line, oppure Conto Banco PostaImpresa On Line), dovrà essere presentata copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione contributi dell'A.N.A.C (l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare alla documentazione di gara, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" della medesima Autorità);

- **per i pagamenti effettuati in contanti**, mediante l'apposito modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà essere presentato lo scontrino (ricevuta) rilasciato dal punto vendita IN ORIGINALE, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Nel caso in cui i concorrenti pur avendo tempestivamente ottemperato all'obbligo di versamento del contributo A.N.A.C, nella misura e con le modalità dovute, omettano tuttavia di allegare alla domanda di partecipazione i relativi documenti a comprova, la Stazione Appaltante, prima di procedere all'esclusione dalla gara, si riserva la possibilità di richiedere ed acquisire tale documentazione, assegnando ai concorrenti un breve termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione della domanda.

Si avvisa che la mancata presentazione della documentazione di avvenuto tempestivo versamento, oppure la presentazione di documento di versamento per un importo inferiore a quello indicato, comporterà l'esclusione dalla gara.

6) IL “PASO” RILASCIATO AL CONCORRENTE DAL SISTEMA AVCPASS DELL'A.N.A.C. (LA MANCATA ALLEGAZIONE NON RIENTRA TRA I MOTIVI DI IMMEDIATA ESCLUSIONE);

TALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE INSERITA NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

Nella busta “B – Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione:

L’offerta economica (in bollo).

L’offerta economica consiste nell’indicazione della percentuale unica di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (per lavori a misura), opportunamente depurato dell’importo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il valore del ribasso unico offerto deve essere espresso con un **massimo di tre decimali** (ad. esempio: 12,345%): eventuali decimali ulteriori non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia di anomalia delle offerte e della conseguente aggiudicazione (non si effettueranno arrotondamenti).

N.B. Il ribasso non si applica ai costi per la sicurezza.

L’offerta deve essere redatta in carta legale o legalizzata con **marca da bollo da € 16,00**. (si avvisa che in caso di presentazione di un’offerta economica priva dei suddetti requisiti di regolarità fiscale - ad esempio se mancante di marca da bollo - l’evasione della relativa imposta verrà tempestivamente segnalata all’Ufficio del Registro territorialmente competente per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni del caso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i.).

La percentuale di ribasso deve essere **espressa in cifre ed in lettere**. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere è ritenuto valido esclusivamente quello espresso in lettere, qualunque siano i motivi che hanno determinato tale discordanza.

L’offerta economica – a pena di esclusione - **deve essere sottoscritta** dal legale rappresentante del concorrente, in caso di concorrente singolo, ovvero, nel caso di R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE. Nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti dal legale rappresentante del capogruppo.

Nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

L’offerta deve, altresì, OBBLIGATORIAMENTE indicare SIA i “propri costi della manodopera” SIA gli “oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro” di cui all’art. 95, comma decimo, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

NOTA BENE: IN CASO DI EVENTUALE OMESSA INDICAZIONE DEI “PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA” E/O DEGLI “ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L’ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO” DI CUI ALL’ART. 95, COMMA DECIMO, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I. VERRÀ DISPOSTA L’IMMEDIATA ESCLUSIONE DALLA GARA (SENZA ATTIVAZIONE DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO).

Il concorrente può anche indicare gli stessi costi della manodopera e gli stessi costi aziendali interni predeterminati dalla stazione appaltante.

Detta offerta economica deve essere redatta avvalendosi preferibilmente dell’apposito modulo-offerta predisposto dalla stazione appaltante disponibile in allegato al presente disciplinare (qualora non venisse utilizzato il modulo-offerta predisposto dalla Stazione Appaltante, l’offerta dovrà comunque essere redatta in conformità al medesimo e contenere tutti gli elementi e requisiti sostanziali di cui al modulo-offerta allegato);

SI INVITANO I CONCORRENTI ANCHE A COMPILARE IL PROSPETTO ALLEGATO ALL’OFFERTA ECONOMICA DENOMINATO “TABELLA COSTI DELLA MANODOPERA”. LA COMPILAZIONE DI QUESTO MODELLO, PUR ESSENDO FORTEMENTE CONSIGLIATA DALLA STAZIONE APPALTANTE

TE, RESTA COMUNQUE FACOLTATIVA. LA MANCATA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO “TABELLA COSTI DELLA MANODOPERA” NON COMPORTERÀ PERTANTO ALCUNA SANZIONE.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto.

Non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difforni dalle presenti prescrizioni.

La busta “B”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente - la dicitura “B - offerta economica” e deve contenere esclusivamente l'offerta economica ed, eventualmente, il relativo allegato “tabella costi manodopera”, e null'altro;

*** **

ART. 3-bis – SUBAPPALTO

NOTA BENE

L'eventuale subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art.105, secondo comma, del D.Lgs. n. 50/2016 non può in alcun caso superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo comma quinto del medesimo articolo, relativamente ai casi di eventuale presenza di lavorazioni di cui all'art. 89, comma 11, del Codice (S.I.O.S. di importo singolarmente > al 15% dell'importo totale dei lavori), e fermo restando comunque anche il limite massimo ivi stabilito per la subappaltabilità di tali lavorazioni (30% della singola S.I.O.S. incorporabile).

L'offerente, ai fini della cessione dei lavori in subappalto, dovrà attenersi a quanto previsto in materia:

- dall'art. 105 del Codice;
- dai principali atti di indirizzo/determinazioni/deliberazioni/linee guida/ecc. dell'A.N.A.C.;
- dai Decreti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- dai prevalenti e maggiormente consolidati orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato;

In particolare l'offerente dovrà indicare, all'atto dell'offerta, nel rispetto del suddetto limite generale del 30% (al cui raggiungimento peraltro NON concorre l'eventuale ulteriore subappalto del max 30% delle eventuali lavorazioni di cui all'art. 89, comma 11, del Codice: S.I.O.S. di importo singolarmente > al 15% dell'importo totale dei lavori):

- i lavori o le parti di opere rientranti nella Categoria Prevalente e/o nella/e eventuale/i cat. superspecializzata/e” ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice (c.d. “S.I.O.S.”) di importo > 15% dell'importo dell'appalto, per le quali SIA in possesso delle relative qualificazioni (in proprio o in regime di R.T.I./avvalimento se consentito), che intende subappaltare o concedere in cottimo entro le percentuali massime stabilite nel bando di gara in funzione della tipologia/entità dei lavori stessi.
- i lavori o le parti di opere rientranti nella/e eventuali categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dal bando di gara e dal disciplinare come cat. “a qualificazione SOA obbligatoria”(diverse da quelle di cui all'art. 89, comma 11, del Codice di importo > al 15% dell'appalto), non possedute in proprio (o in R.T.I.) dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni (ancorché lo stesso sia qualificato nell'ambito della categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto) e che pertanto questi deve subappaltare nella misura del 100% (sotto pena di immediata esclusione dalla gara) senza tuttavia superare in nessun caso la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, nel qual caso il concorrente dovrà necessariamente partecipare alla gara in regime di R.T.I.;

Si precisa:

- che, ai sensi dell'art.105, comma 4, il subappalto è autorizzabile qualora l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di gara;
- che in caso di dichiarazione di subappalto effettuata per una quota (di una o più categorie di lavorazione) superiore al massimo consentito dal bando di gara, la Commissione di gara interpreterà la/le dichiarazione/i di subappalto come valida/e ma resa/e fino alla concorrenza dei limiti massimi di quota subappaltabile consentiti dalla legge e/o dal bando di gara in relazione a ciascuna tipologia di lavoro-

zione, riservandosi in ogni caso la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, **sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra un carenza dei medesimi o altra causa di esclusione;**

- che in caso di omissione della dichiarazione di subappalto in sede di domanda di partecipazione la Stazione Appaltante, sempre che il fatto non integri gli estremi di una causa di esclusione, considererà come non effettuata la dichiarazione medesima e non consentirà, in seguito, alcun subappalto;
- che e/o in caso di erronea e/o contraddittoria compilazione della dichiarazione di subappalto, la Commissione di gara si riserverà la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, **sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra una carenza dei medesimi o altra causa di esclusione di cui all'art.80;**

Si precisa che in merito alla dichiarazione di subappalto la Stazione Appaltante, si riserva in ogni caso, la facoltà di richiesta di chiarimenti al concorrente istante previa assegnazione allo stesso di un congruo termine perentorio, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra un carenza dei medesimi o altra causa di esclusione..

*** **

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVE PROCEDURE

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo (prezzo più basso), inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma quarto, lett.a), del Codice, determinato, mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara, opportunamente depurato dell'importo degli oneri/costi per la sicurezza e dei costi della mano d'opera (non soggetti a ribasso).

Al fine dell'individuazione delle offerte anormalmente basse verrà applicata la procedura prevista dall'art. 97, 2° comma, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incongrue ai sensi dell'art. 97, 8° comma, dello stesso Codice (con proposta di aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta si collochi immediatamente al di sotto del valore di una "soglia di anomalia" determinata - al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia stessa - tramite sorteggio, in sede di prima seduta di gara, di uno dei metodi previsti dal suddetto articolo 97, comma 2°).

N.B. La procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui al suddetto art. 97, 8° comma, peraltro, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci.

In tale ultimo caso la Stazione Appaltante, procederà comunque ad effettuare il calcolo della soglia di cui all'art.97, comma 2, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e si riserva, fin d'ora, la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta dei concorrenti ammessi, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, 6° comma, ultimo periodo, del Codice. La Stazione Appaltante, ai fini della valutazione di congruità delle offerte, si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le relative "spiegazioni" ai sensi del suddetto art. 97.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante proceda a richiedere ai concorrenti ammessi le spiegazioni di cui all'art. 97 del Codice - necessarie ai fini della valutazione di congruità delle rispettive offerte, le relative giustificazioni dovranno essere fatte pervenire alla stazione appaltante, con ogni mezzo, entro i termini indicati nella relativa richiesta (termini minimi di legge assegnabili per la produzione dei giustificativi: entro 15 giorni dalla richiesta, salva la facoltà della S.A. di concedere termini più ampi), presso il seguente recapito "Provincia di Perugia", Ufficio Archivio, Via Palermo 21/C – 06124 Perugia, in apposito plico sigillato, recante all'esterno: l'oggetto ed il numero della gara e la dicitura "giustificazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016", oltre alla chiara indicazione del mittente.

Qualora tale documentazione non sia fornita, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente.

Le modalità con le quali verranno, eventualmente, richieste ai concorrenti le giustificazioni di cui sopra sono le seguenti: esclusivamente tramite PEC, inviata al recapito esattamente indicato dal concorrente nella propria domanda di partecipazione (domicilio eletto) così come specificatamente stabilito dal successivo art. 9.

*** **

ART. 4 Bis – NOMINA SEGGIO/COMMISSIONE DI GARA

La procedura di gara, nei casi di aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, sarà espletata da un “**Seggio di gara**” costituito secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché sulla base delle linee guida dell’ANAC, e comunque sulla base di criteri predefiniti.

*** **

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara, salvo rinvii/differimenti/sospensioni del procedimento, ha inizio nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel bando alla presenza del Seggio / Commissione gara, in seduta pubblica.

Possono assistere alla gara: legali rappresentanti dei concorrenti, loro delegati, ovvero chiunque vi abbia interesse. Si precisa che la fattiva partecipazione alle operazioni di gara (eventuale formulazione di osservazioni, richiesta di inserimento a verbale di dichiarazioni etc..) sarà consentita esclusivamente ai legali rappresentanti/direttori tecnici dei concorrenti o loro delegati, e che a tal fine i soggetti medesimi dovranno qualificarsi presso il Seggio / Commissione di gara mediante esibizione di valido documento di identità e/o della delega in forma scritta da cui risulti la rispettiva legittimazione.

Nella 1^ seduta il Seggio/ Commissione di gara:

- Procede ad effettuare il sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97, secondo comma, del Codice, e, nel caso in cui risulti sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) del suddetto comma, immediatamente all’ulteriore sorteggio di uno dei coefficienti correttivi ivi previsti.
- Procede alla verifica della correttezza formale e regolarità delle offerte, all’apertura dei plichi pervenuti previa constatazione dell’integrità dei relativi sigilli, all’apertura della busta “**A – Documentazione Amministrativa**”, alla successiva verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e, in caso negativo, ad escluderli dalla gara;

Procede, eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, ad effettuare verifiche a campione nei confronti dei concorrenti ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., mediante sistema AvcPass, oppure, nel caso di inadeguatezza del sistema, mediante altre modalità.

A tale effetto il Seggio/Commissione di gara, potrà procedere alla temporanea sospensione della seduta di gara ed eventuale aggiornamento della stessa ad altra ora o giorno successivo. La seduta di gara potrà essere sospesa solo per il tempo strettamente necessario alle attività di riscontro di che trattasi ed aggiornata dal Presidente ad altra ora successiva dello stesso giorno, previa comunicazione verbale in tal senso a tutti i presenti, senza bisogno di avviso pubblico di riconvocazione.

Il procedimento per le verifiche a campione dei requisiti è dettagliatamente disciplinato dal successivo art. 8.

A seguito dell’eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., la seduta pubblica temporaneamente sospesa viene quindi riconvocata, sempre in seduta pubblica e presso la medesima sede, il giorno ed all’ora indicati mediante apposito avviso inserito – con congruo anticipo - nel portale internet dell’Ente all’indirizzo: www.provincia.perugia.it, sezione gare e appalti, sotto-sezione appalti di Lavori Pubblici, all’interno dello spazio dedicato agli avvisi sulle procedure di gara.

Nella eventuale 2^ seduta pubblica - ovvero nell’ambito della stessa 1^ seduta, nei previsti casi in cui non si proceda a verifica, la Commissione/Seggio di gara:

- dà comunicazione degli esiti delle verifiche e dei riscontri effettuati, anche d’ufficio, e procede all’esclusione, anche all’esito di eventuale procedimento di soccorso istruttorio, dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione a comprova della veridicità delle dichiarazioni rese ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate, ovvero delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici;

- Procede, quindi, all'apertura della busta "**B - Offerta Economica**" dei concorrenti ammessi ed alla lettura e verbalizzazione dei ribassi percentuali offerti da ognuno di essi ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario nonché della graduatoria provvisoria di gara.
- La proposta di aggiudicazione è disposta a favore del concorrente che abbia presentato il maggior ribasso sull'importo dei lavori a base di gara, previa esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo di calcolo sorteggiato nella prima seduta di gara;
- Dopo aver dato lettura dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, e provveduto contestualmente alla relativa verbalizzazione, la Commissione/Seggio giudicatrice procede, all'effettuazione dei calcoli aritmetici volti all'individuazione della soglia di anomalia, e, quindi, dell'aggiudicatario provvisorio, secondo uno dei seguenti metodi di calcolo:
- **metodo lett. a):** viene calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
- **metodo lett. b):** i concorrenti ammessi vengono disposti secondo l'ordine crescente dei rispettivi ribassi offerti. Il 20%, arrotondato all'unità superiore, delle offerte con maggior ribasso ed il 20%, arrotondato all'unità superiore, delle offerte con minor ribasso, vengono accantonate. Vengono quindi calcolate la somma dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti ammessi e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse (sia la somma che la media vengono calcolate tenendo in considerazione solo le offerte che residuano dopo l'operazione di accantonamento cosiddetta di "taglio delle ali"). Se la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti ammessi è un numero pari ovvero uguale a zero, la media rimane invariata e corrisponde alla soglia di anomalia. Se invece la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi è dispari, la soglia di anomalia si calcola decrementando dalla media il valore percentuale corrispondente a questa prima cifra decimale (ad es: media ribassi = 25,50%, somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi = 800,756, soglia di anomalia = $25,50 - (25,50 \times 7\%) = 23,715\%$).
- **metodo lett.c):** la soglia di anomalia viene determinata dalla media aritmetica di tutte le offerte incrementata del 15% (es: media 25,50% ; soglia anomalia= $25,50 + (25,50 \times 15\%) = 29,32\%$).
- **metodo lett.d):** la soglia di anomalia è determinata dalla media aritmetica di tutte le offerte ammesse incrementata del 10% (es: media ribassi pari a 25,50%, soglia di anomalia = $25,50\% + (25,50 \times 10\%) = 28,05\%$).
- **metodo lett. e):** viene calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, poi si moltiplica lo scarto medio per uno dei coefficienti tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9, estratti precedentemente nella prima seduta insieme al metodo. Es: media ribassi = 25,50 + media scarti 2,5 = 28,00 %; soglia anomalia = $25,50 + (2,5 \times 0,6) = 27,00\%$.

In particolare, nei soli casi di cui ai suddetti metodi lettere **a), b), e)**, ai fini alla determinazione della soglia di anomalia e dell'esecuzione del relativo calcolo, si precisa che la Commissione/Seggio procede come segue:

- a) viene formato l'elenco delle offerte ammesse, disponendole in ordine crescente dei rispettivi ribassi;
- b) viene calcolato il 10% (metodo lett. "e") o 20% (metodi lett. "a"; lett. "b") del numero delle offerte ammesse e viene arrotondato all'unità superiore;
- c) vengono escluse fittiziamente dall'elenco un numero di offerte di minor ribasso pari al numero di cui al precedente punto b), nonché un numero di offerte di maggior ribasso pari al numero di cui al precedente punto b) (c.d. "taglio delle ali"); **NOTA BENE : In ordine alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, in applicazione del Comunicato A.N.A.C. del 5 ottobre 2016, si precisa quanto segue: ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia con i metodi di cui all' art.97, comma 2, lettere a), b), ed e), del Codice, le offerte aventi uguale valore di ribasso verranno considerate distintamente nei loro valori anche ai fini del taglio ali;**

- d) viene calcolata la media aritmetica dei ribassi delle offerte rimanenti dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al punto c), **con arrotondamento alla quinta cifra decimale**;
- e) viene quindi calcolata, a seconda del metodo di calcolo sorteggiato, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al precedente punto c), **la soglia di anomalia (arrotondata alla quinta cifra decimale)**;
- f) Verranno considerate anomale, e quindi automaticamente ed effettivamente escluse, tutte le offerte recanti ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia di cui al punto e) (**arrotondata alla quinta cifra decimale**).

In particolare, nei soli casi di cui ai suddetti metodi lettere **c), d)**, ai fini alla determinazione della soglia di anomalia e dell'esecuzione del relativo calcolo, si precisa che la Commissione/Seggio procede come segue:

- g) Viene calcolata la media aritmetica (**arrotondata alla quinta cifra decimale**) dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 15% (metodo lett. "c") o del 10% (metodo lett. "d");
- h) Verranno considerate anomale, e quindi automaticamente ed effettivamente escluse, tutte le offerte recanti ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia di cui al punto g) (**arrotondata alla quinta cifra decimale**).
- **La procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui all'art. 97, 8° comma, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci, in tale ultimo caso il seggio procederà, comunque a determinare la soglia di anomalia secondo il calcolo di cui all'art.97 comma 2, ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La Stazione Appaltante, in applicazione dell'art. 97 del Codice, si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le relative spiegazioni.**
- Degli esiti delle operazioni di gara è data comunicazione d'ufficio a tutti i concorrenti ai sensi e nei termini di legge, con le forme e le modalità di cui all'ultimo periodo del presente articolo così come previsto anche dall'art. 9 del presente disciplinare avente ad oggetto: "regole applicabili alle comunicazioni";
- Le eventuali giustificazioni/precisazioni validamente e tempestivamente prodotte da parte dei concorrenti ammessi che ne fossero stati richiesti saranno esaminate e valutate dal RUP della Stazione Appaltante a cominciare dal concorrente che abbia presentato l'offerta di maggior ribasso (prima migliore offerta) e, in caso di esclusione di quest'ultimo, progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala;
- **La seduta di gara, oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, può essere rinviata/differita/sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo ad insindacabile giudizio della Commissione/Seggio, salvo che nella fase di apertura delle buste "B – Offerta Economica".**

In tal caso la data della successiva seduta della Commissione di gara verrà resa nota mediante apposito avviso inserito – con congruo anticipo - nel portale internet dell'Ente: www.provincia.perugia.it, sezione gare e appalti, sotto-sezione appalti di Lavori Pubblici, all'interno dello spazio dedicato agli avvisi sulle procedure di gara, mentre nessun avviso sarà diramato nei casi di temporanea sospensione della seduta di gara tali da non comportare un differimento della stessa a data successiva (come, ad es., nel caso di aggiornamento dei lavori della Commissione con riconvocazione della seduta di gara ad ora successiva dello stesso giorno).

N.B. Sul portale della Provincia di Perugia (indirizzo internet: www.provincia.perugia.it), sezione "Bandi di Gara" – sottosezione "Appalti di Lavori Pubblici", all'interno dello spazio dedicato alle "Documentazione di cui artt. 29 e 76, del D. Lgs. N.50/2016", sarà possibile prendere conoscenza, subito e comunque entro due giorni dopo la conclusione delle operazioni di gara, del relativo risultato provvisorio comprendente i principali dati giuridici, economici e statistici della procedura, tra i quali: il numero degli offerenti, il numero degli ammessi e degli esclusi, il calcolo della soglia di anomalia (se applicabile), l'indicazione dell'aggiudicatario provvisorio e delle caratteristiche principali della relativa offerta, l'indicazione del concorrente che segue in graduatoria, etc.

Successivamente, nel rispetto della vigente normativa e come meglio indicato dall'art.9 del presente Disciplinare, verranno pubblicati sul portale internet dell'Ente per conto del quale la SUA ha espletato la presente gara., gli ulteriori avvisi di aggiudicazione (avente anche valore di avviso di post-informazione ai sensi dell'art. 98 del Codice, nonché di svincolo automatico delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell'art. 93, nono comma, del Codice) ed eventuali avvisi successivi all'aggiudicazione definitiva medesima, fermi restando in ogni caso gli ulteriori adempimenti in materia di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 dello stesso D.Lgs. nei confronti di tutti i concorrenti.

ART. 6- MOTIVI DI ESCLUSIONE

Relativamente alla fase di ammissione alla gara, costituiscono motivi di esclusione:

- L'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda di partecipazione per difetto di elementi essenziali non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;
- il mancato rispetto del termine perentorio (previsto a pena di decadenza) stabilito dal bando di gara per la utile presentazione dell'offerta;
- l'inosservanza delle forme/modalità di confezionamento del plico di invio e/o dei relativi sotto-plichi prescritte dal presente disciplinare ovvero l'irregolarità della chiusura del plico di invio o la non integrità dello stesso (e/o dei relativi sotto-plichi contenente l'offerta e la domanda di partecipazione), tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- La mancata indicazione sul plico esterno generale (plico di invio) del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- Apposizione sul plico esterno generale (plico di invio) di una indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- la mancanza, all'interno del plico di invio, della separata sotto-busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica e soltanto quest'ultima ovvero il mancato inserimento dell'offerta economica nell'apposito sottoplico debitamente sigillato;
- **fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara (procedimento di integrazione in sanatoria), la mancata presentazione, in tutto o in parte, dei documenti indicati nel soprastante Art. 3 paragrafo “Documentazione Amministrativa” punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), anche se dovuta al richiamo a documentazione allegata ad altra gara d'appalto che si tiene nella stessa seduta, ovvero la mancanza anche di un solo requisito di ammissione, accertata in base a quanto dichiarato negli allegati Modelli n.1 e n.2b (per il concorrente singolo/consorzi stabili (e rispettivi consorziati per i quali il consorzio concorre) e n.2, n.2a e n.2b (per i concorrenti raggruppati/consorzi ordinari e relativi consorziati) ovvero sulla base di successivi riscontri effettuati con le modalità di legge, anche d'ufficio e/o attraverso le risultanze dell'AVCPASS o di altre banche dati pubbliche o di altre banche dati pubbliche, ad es. C.C.I.A.A., etc. (e cioè, **NOTA BENE**, anche nei casi in cui l'incompleta formulazione o l'omissione di alcune delle dichiarazioni obbligatoriamente richieste per la partecipazione alla gara, di cui alla modulistica scaricabile dal portale internet dell'Ente, sia determinato dall'utilizzo di una modulistica non pertinente al tipo di gara, oppure obsoleta, scaricata, cioè, in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di gara a cui si riferisce la domanda);**
- la mancata eventuale dichiarazione di subappalto del 100% delle categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dal disciplinare come cat. “a qualificazione obbligatoria” – diverse da quelle di cui all'art. 89, comma 11 del Codice -non possedute in proprio (o in R.T.I.) dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni, ancorché lo stesso sia qualificato nell'ambito della categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle percentuali massime di subappaltabilità stabilite dall'art. 105;
- fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara (procedimento di integrazione in sanatoria) in quanto applicabile ai singoli casi di specie, l'inosservanza di anche una sola delle disposizioni e/o divieti di cui ai soprastanti art.1 ed art. 1-bis, e/o delle prescrizioni/divieti di cui alle normative ivi richiamate in materia di ammissibilità, requisiti minimi e condizioni di partecipazione alla gara, e segnatamente:
- in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, la violazione di alcuna delle regole di partecipazione e/o divieti stabiliti in materia dagli artt. n.45 e n.48, dello stesso Decreto Legislativo, nonché delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. qualora associazioni di tipo orizzontale e di quelle di cui all'art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale (a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppandi) (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara);
- in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese l'omessa indicazione della tipologia del R.T.I. medesimo tramite barratura dell'apposita casella (R.T.I. verticale, ovvero orizzontale, ovvero

- mista) salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione (ad. es. da allegato atto costitutivo dell'R.T.I. o dichiarazione di intenti, etc..) o altra documentazione allegata (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara);
- in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di **tipo verticale**, l'omissione dell'indicazione delle **categorie** di qualificazione (o requisito/i) o tipologia di lavorazioni scorporabili che ciascuna impresa mandante intende assumere (e ciò a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppati), **salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione (ad. es. da allegato atto costitutivo dell'R.T.I. o dichiarazione di intenti, etc..) o altra documentazione allegata** (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara);
 - in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di **tipo orizzontale o misto**, l'omissione dell'indicazione per ciascuna **categoria** di lavorazione delle **quote (in percentuale)** di partecipazione/qualificazione/esecuzione al R.T.I., rispettivamente, della Ditta mandataria/capogruppo e della/e mandante/i, (e ciò a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppati), **salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione (ad. es. da allegato atto costitutivo dell'R.T.I. o dichiarazione di intenti, etc..) o altra documentazione allegata** (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara);
 - la mancata costituzione, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, della cauzione provvisoria;
 - la cauzione provvisoria non conforme a quanto stabilito dall'art.93, comma 4, del Codice ovvero prestata con modalità non consentite (art.93, comma 3, del Codice, fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare. Nel caso di costituzione di cauzione di importo insufficiente in ipotesi di evidente errore formale (fatti comunque salvi i casi in cui l'importo della cauzione presenti un margine di errore per difetto - c.d. "scostamento" - di estrema tenuità (lievissima entità) rispetto all'importo richiesto) la Stazione Appaltante può consentire l'INTEGRAZIONE della Cauzione presentata di importo Insufficiente, con regolarizzazione degli atti da eseguirsi tempestivamente entro il termine assegnato a pena di esclusione. **N.B.: E' considerata ad esempio di importo insufficiente anche la cauzione provvisoria presentata nella misura ridotta del 50% senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato.** E' comunque consentito al concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso della certificazione di qualità, se segnalata e sussistente e valida al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. (Il possesso potrà essere desunto dalla S.A anche dall'attestazione SOA se prodotta, o d'ufficio, mediante visura del Casellario delle Imprese qualificate c/o la AVCP, se è stato dichiarato il possesso agli atti di gara).
 - La mancanza del documento, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.93, c.8 (micro, piccole e medie imprese), da presentare a corredo dell'offerta, da cui risulti l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e ss. del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario (l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice potrà risultare anche inserito nell'ambito della garanzia provvisoria, quale clausola della stessa), **fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente disciplinare.**
 - nel caso in cui la Provincia di Perugia accerti (sia mediante l'esame delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di istanza di partecipazione, sia a seguito di verifiche/approfondimenti effettuati d'ufficio ovvero di richiesta di chiarimenti ai concorrenti circa l'autonoma formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett.m), del Codice che le offerte di due o più imprese partecipanti alla medesima gara sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà all'esclusione di tutte le rispettive offerte per violazione del principio di segretezza delle stesse;
 - la mancata presentazione, nelle forme, nei termini e con le modalità stabilite dall'art.8 del presente Disciplinare di gara, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara dichiarati dai partecipanti in sede di domanda, **eventualmente** richiesta dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. (**verifica a campione**), fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge.
 - La mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti dalla Commissione/Seggio di gara e/o dal RUP, delle DICHIARAZIONI/INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI IN SANATORIA sulla documentazione presentata, nelle ipotesi di mancanza/irregolarità essenziali/incompletezza previste dall'art. 83, nono comma, del Codice (e di cui all'art. 6 - *quater* del presente disciplinare);

- **La mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti dalla Commissione/Seggio di gara e/o dal RUP, dei chiarimenti e/o integrazioni sulla documentazione presentata - anche con riferimento ad irregolarità formali ovvero alla mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali - ai sensi dell'art. 83, nono comma, del Codice (e quindi in tutti i casi di "soccorso istruttorio"); Rientrano in questa fattispecie tutte le richieste di regolarizzazione, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo:**
 - Il mancato o tardivo riscontro ad eventuali chiarimenti richiesti in merito al subappalto;
 - la mancata, inesatta o tardiva, regolarizzazione della cauzione provvisoria risultata affetta da irregolarità formali;
 - la mancata, inesatta o tardiva produzione del PassOe risultato omesso in sede di domanda di partecipazione alla gara.
- **fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara (procedimento di integrazione in sanatoria) in quanto applicabile ai singoli casi di specie, la mancanza di almeno n.1 copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive allegato o dell'autentica della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime;**
- **Sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovino in qualsiasi altra condizione che, ancorché non espressamente richiamata nel presente articolo o comunque negli atti di gara, sia comunque prevista come ostativa dalla normativa vigente applicabile alla presente procedura.**

*** **

ART. 6-bis - MOTIVI DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA

Relativamente alla fase di apertura delle offerte economiche, costituiscono motivi di esclusione fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 – quater del presente Disciplinare (procedimento di integrazione in sanatoria) in quanto applicabile ai singoli casi di specie:

- L'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;
- la busta "offerta economica" deve contenere esclusivamente l'offerta economica e l'allegato prospetto denominato "tabella costi manodopera" e null'altro (peraltro non determinerà l'esclusione dalla gara la presenza - all'interno della busta contenente l'offerta economica - di un'eventuale copia di documento di identità del sottoscrittore, comunque non richiesta in tale sede);
- l'offerta economica, qualora presentata avvalendosi di modulo-offerta diverso da quello predisposto dalla stazione appaltante, deve contenere i medesimi elementi e requisiti sostanziali di cui al modulo allegato o scaricabile dal Portale internet dell'Ente (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara);
- l'offerta economica, in bollo, deve essere completa in ogni sua parte e deve essere formulata e presentata nello stretto rispetto delle modalità indicate nel bando e nel presente disciplinare (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara);
- l'offerta economica deve contenere l'indicazione del ribasso unico percentuale offerto esattamente come sopra indicato;
- l'offerta economica deve essere **datata e sottoscritta** dal titolare o legale rappresentante del concorrente, esattamente come sopra indicato all'art.3 paragrafo "offerta economica" (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara);
- **l'offerta economica deve tassativamente contenere l'indicazione dei propri "costi della manodopera" e gli "oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro" di cui all'art. 95, comma decimo, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.).**
- nel caso di R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta **da tutti** i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara);
- nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del capogruppo (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara);
- nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – quater del presente disciplinare di gara);

- non sono ammesse offerte alla pari o in aumento;
- non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle presenti prescrizioni;
- l'offerta non potrà presentare correzioni, abrasioni e cancellature che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – *quater* del presente disciplinare di gara);
- l'offerta dovrà essere inserita nell'apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e questa busta, contenente nient'altro che il modulo – offerta, dovrà, a sua volta, essere inclusa nel plico più grande (plico d'invio) contenente anche la busta relativa alla documentazione amministrativa di ammissione, come sopra meglio specificato;
- nel caso in cui la Provincia di Perugia accerti (sia mediante l'esame delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di istanza di partecipazione, sia a seguito di verifiche/approfondimenti effettuati d'ufficio ovvero di richiesta di chiarimenti ai concorrenti circa l'autonoma formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett.m), del Codice che le offerte di due o più imprese partecipanti alla medesima gara sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà (anche successivamente all'apertura delle offerte economiche) all'esclusione di tutte le rispettive offerte per violazione del principio di segretezza delle stesse;
- La mancata presentazione, entro il congruo termine perentorio assegnato ai concorrenti (con le modalità di cui all'art. 9 del presente disciplinare), dei chiarimenti sulla offerta economica presentata eventualmente richiesti dalla Commissione di gara, anche a titolo di "soccorso istruttorio";
- **sono fatte salve le cause di esclusione o inammissibilità dell'offerta comunque previste dal bando, dal presente Disciplinare o dalle altre norme applicabili alla presente gara, ancorché non espressamente richiamate dagli atti di gara.**

*** **

ART. 6 ter – ULTERIORE IPOTESI DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Si avvisa, fin d'ora, che costituiranno specifici ed autonomi motivi di esclusione dalla gara:

- **la mancata presentazione delle "spiegazioni"** di cui all' art. 97, comma quinto, del Codice **EVENTUALMENTE** richieste ai concorrenti ai fini della valutazione della congruità delle rispettive offerte;

*** **

ART. 6 - *quater* – PROCEDIMENTO DI INTEGRAZIONE IN SANATORIA AI SENSI DELL'ART 83, COMMA NONO, DEL CODICE ED IPOTESI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO – CASISTICA CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA DALLA GARA.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive - con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica- necessarie alla partecipazione alla presente procedura, può essere sanata dal concorrente che vi ha dato causa (tranne nei casi di inadempimenti c.d. "irrimediabili" o "autoescludenti" di cui alla casistica sotto riportata) mediante integrazione/regolarizzazione in sanatoria degli stessi nel termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante - max 10 gg;

In tutti i casi in cui La Stazione Appaltante dovesse ravvisare le suddette IPOTESI di mancanze/incompletezze/irregolarità essenziali degli elementi o delle dichiarazioni sostitutive, procederà, previa eventuale sospensione della seduta di gara o del relativo procedimento amministrativo, alla richiesta di documenti/dichiarazioni integrative in sanatoria, assegnando al concorrente/i un congruo termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate/chiarite o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nel caso in cui il suddetto concorrente non intenda invece ottemperare alla richiesta di "soccorso istruttorio" della S.A., ovvero nel caso di inutile decorso del termine perentorio assegnato per la sanatoria, il concorrente sarà escluso dalla gara;

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 6 del presente disciplinare relativamente alle ulteriori ipotesi di esclusione dalla gara per mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti dalla Commissione/Seggio di gara e/o dal RUP, dei chiarimenti e/o integrazioni sulla documentazione presentata - anche con riferimento ad irregolarità formali ovvero alla mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali (e quindi in tutti i casi di "soccorso istruttorio");

In ogni caso il "soccorso istruttorio" non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito (generale o speciale) o condizione di partecipazione, mancante o non posseduti alla scadenza del termi-

ne di presentazione dell'offerta ovvero di un documento necessario alla partecipazione alla procedura non costituito entro tale data. L'integrazione/regolarizzazione in sanatoria non sarà comunque consentita nei casi di inadempimenti essenziali irrimediabili o autoescludenti, nei quali, pertanto, la Stazione Appaltante procederà direttamente all'esclusione del concorrente;

PRINCIPALI CASISTICHE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA DALLA GARA

A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, per “inadempimenti essenziali irrimediabili o autoescludenti” - che comportano quindi l'immediata esclusione dalla gara senza possibilità di sanatoria mediante soccorso istruttorio - si intendono i seguenti:

- Offerta tardiva (pervenuta oltre il termine perentorio stabilito dal presente bando);
- Offerte alla pari o in aumento, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle prescrizioni di cui al bando e al presente disciplinare;
- Mancanza dell'istanza di partecipazione o dell'offerta economica o mancata esplicitazione del valore del relativo ribasso percentuale;
- omessa indicazione, nell'ambito dell'offerta economica, dei “propri costi della manodopera” e/o degli “oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro” di cui all'art. 95, comma decimo, del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i. (senza attivazione del “soccorso istruttorio”).
- L'inosservanza delle modalità di confezionamento/chiusura del plico di invio e/o dei relativi sotto-plichi prescritte dal presente disciplinare o la non integrità degli stessi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte (ad es. plico gravemente lacerato; oppure offerta economica non contenuta in apposito separato sottoplico sigillato; oppure mancata sigillatura del plico generale e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare segni di manomissione);
- La mancata indicazione sul plico esterno generale (plico di invio) del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- Apposizione sul plico esterno generale (plico di invio) di una indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- Mancata effettuazione – soltanto laddove espressamente prevista dal bando – della presa visione obbligatoria dei luoghi (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara dell'attestazione di presa visione, in quei casi in cui il sopralluogo è stato comunque effettuato, non comporta alcuna sanzione né la necessità di richiesta di regolarizzazione).
- **Mancato possesso in capo al concorrente singolo/R.T.I./impresa ausiliaria – alla data di scadenza stabilita per la utile presentazione delle offerte – dei requisiti di ordine generale o speciale (SOA) richiesti dal bando di gara o dal presente disciplinare per la partecipazione alla procedura.**
- Sussistenza effettiva delle cause di esclusione dell'art.80 *et similia* (esistenza della procedura fallimentare; sussistenza dell'interdizione antimafia; sussistenza di condanne definitive ostative; etc...) accertata dalla stazione Appaltante anche in via incidentale;
- La mancata costituzione, **entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria** (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara della cauzione provvisoria comunque costituita prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile).
- L'omesso o insufficiente versamento - **qualora dovuto – del contributo in favore dell'A.N.AC. entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta** (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara dell'attestazione del versamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile, così come il pagamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara seppure seguendo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità stessa).
- **Fermo restando il rispetto del limite previsto dall'art.105 del Codice e dell'art. 3-bis del presente disciplinare (MAX 30% DEL VALORE DEL CONTRATTO al cui raggiungimento peraltro NON CONCORRE l'eventuale ulteriore subappalto del max 30% delle eventuali lavorazioni di cui all'art. 89, comma 11, del Codice di importo singolarmente >15%), la mancata eventuale dichiarazione di subappalto del 100% delle categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dal bando di gara e dal presente disciplinare come cat. “a qualificazione obbligatoria” – diverse da quelle di cui all'art. 89, comma 11 del Codice di importo >10% - non possedute in proprio/R.T.I. dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni**

(ancorché lo stesso sia qualificato nell'ambito della categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto).

- la eventuale dichiarazione di subappalto del 100% delle categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dal bando di gara e dal presente disciplinare come cat. "a qualificazione obbligatoria" NON possedute in proprio/R.T.I. dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni (ancorché lo stesso sia qualificato nell'ambito della categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto), che comporti il superamento dei limiti previsti dall'art.105 del Codice e dell'art. 3-bis del presente disciplinare (MAX 30% DEL VALORE DEL CONTRATTO, salvo quanto previsto cui all'art. 89, comma 11, del Codice);
- Nei casi di avvalimento, ove questo sia consentito dalla normativa di settore, il contratto di avvalimento non conforme alle prescrizioni dettate dall'89, primo comma, ultimo periodo del Codice.
- La mancata manifestazione di volontà di fare ricorso all'istituto dell'R.T.I.; fermo restando che nel caso in cui detta volontà risulti invece comunque effettivamente manifestata, potrà trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio per sanare la eventuale **mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei rispettivi elementi/dichiarazioni sostitutive**;

Si precisa, in ordine all'interpretazione degli artt. 83, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016 la Provincia di Perugia aderisce all'orientamento espresso dall'A.N.AC. nella propria Determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015 recante: *"Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii"*, in quanto ancora applicabile.

Nei casi di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione sotto pena di esclusione.

*** **

ART. 7 - PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311.

Termini per la presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni come indicato dall'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, come modificato dall'art.204 del D.Lgs. n.50/2016.

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Stazione Appaltante in intestazione.

*** **

ART. 8 – VERIFICA DEI REQUISITI –

La Commissione/Seggio di gara potrà in ogni caso, ove lo ritenga necessario ed opportuno, prima di procedere all'apertura delle offerte economiche presentate, effettuare in sede di gara verifiche, anche a campione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali e quelli di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel bando di gara (requisiti di ordine speciale) attraverso il Casellario informatico o AVCPASS c/o l'A.N.AC.. Qualora detti requisiti non risultino acquisibili d'ufficio, si richiederà la presentazione della relativa documentazione/o richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata, assegnando, eventualmente, un congruo termine perentorio al concorrente, con o senza previa sospensione della seduta di gara a seconda dei casi.

In tali casi, come previsto dall'art. 5 del presente Disciplinare, l'apertura dell'offerta economica potrà essere rimandata ad apposita seduta successiva, la cui data verrà resa nota mediante apposito avviso inserito – con congruo anticipo - nel portale internet dell'Ente all'interno della sezione dedicata alle gare e appalti di lavori pubblici, sotto-sezione "avvisi".

Per le Imprese di altro Stato dell'Unione Europea, non residenti in Italia, la prova del possesso dei requisiti potrà essere fornita mediante documentazione equipollente a quella richiesta alle Imprese residenti in Italia, prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara dovrà essere fatta pervenire, con ogni mezzo, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, alla stazione appaltante presso il seguente recapito **"Provincia di Perugia", Ufficio Archivio, Via Palermo n. 21/C – 06124 Perugia**, in apposito plico sigillato,

recante all'esterno l'oggetto ed il numero della gara e la dicitura "*documentazione comprovante il possesso dei requisiti*", oltre all'indicazione del mittente.

Non saranno ammesse richieste di proroga o eccezioni motivate da difficoltà o ritardi nel reperimento della documentazione di cui sopra, ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimenti.

Qualora tale documentazione non sia fornita nei termini sopra prescritti, ovvero non confermi le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, fatta salva l'eventuale adozione degli ulteriori provvedimenti di legge.

*** **

ART. 9 – REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 52 del Codice e s.m.i. si specifica che tutte le comunicazioni ai concorrenti, inerenti la presente procedura di gara e di cui all'art. 76 dello stesso Decreto, saranno effettuate ai concorrenti con le seguenti modalità:

- **Le comunicazioni e le richieste di cui al precedente art. 8** ai concorrenti verranno effettuate esclusivamente a mezzo PEC al recapito esattamente e specificatamente indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto);
- **La eventuale richiesta agli offerenti ammessi delle spiegazioni** di cui all'art. 97 del Codice verrà effettuata dalla Stazione Appaltante esclusivamente a mezzo PEC al recapito specificatamente ed esattamente indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto). Tali giustificazioni, eventualmente richieste ai concorrenti, dovranno essere fatte pervenire per iscritto, con ogni mezzo, alla stazione appaltante presso il seguente recapito "Provincia di Perugia", Ufficio Archivio, Via Palermo n. 21/C – 06124 Perugia, in apposito plico sigillato, recante all'esterno l'oggetto ed il numero della gara, il relativo codice C.I.G. e la dicitura "giustificazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.", oltre alla chiara indicazione del mittente e dei relativi recapiti, anche telefonici e fax. **Qualora tale documentazione non sia fornita si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente.**
- **Le eventuali richieste ai concorrenti di INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI IN SANATORIA o regolarizzazioni della documentazione presentata nelle ipotesi di mancanza/irregolarità/incompletezza di cui all'art.6 – quater del presente disciplinare, assegnando un congruo termine perentorio per la relativa produzione, con o senza previa sospensione della seduta di gara, verranno effettuate esclusivamente a mezzo pec al recapito esattamente indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto). Qualora tale documentazione non sia fornita nei termini prescritti, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, ferma restando in ogni caso l'eventuale applicazione delle ulteriori sanzioni di legge;**
- **La comunicazione ai concorrenti in ordine ad eventuali differimenti della data prevista per l'espletamento della gara** sarà effettuata, con congruo anticipo, mediante pubblicazione di apposito avviso inserito nel portale internet (profilo di committente) della Provincia di Perugia al seguente indirizzo internet: www.provincia.perugia.it, sezione "Bandi di gara" – sottosezione "Appalti di Lavori Pubblici", all'interno dello spazio dedicato agli avvisi;
- **Le comunicazioni relative alla convocazione delle eventuali ulteriori sedute pubbliche della Commissione/Seggio di gara successive alla prima** (a seguito del verificarsi dei casi di rinvio/sospensione/aggiornamento a data successiva previsti dal presente disciplinare) verranno resi noti mediante apposito avviso inserito – con congruo anticipo - nel portale internet dell'Ente: www.provincia.perugia.it, sezione gare e appalti, sotto-sezione appalti di Lavori Pubblici, all'interno dello spazio dedicato agli avvisi sulle procedure di gara, fatti salvi i casi di sospensione temporanea di cui all'art. 5 del presente disciplinare, per i quali non è prevista la pubblicazione di alcun avviso;
- **Le formali comunicazioni ai candidati e/o offerenti esclusi, di cui all' art. 76, comma 5, lett. b), D. L.gs. n.50/2016 e s.m.i. , verranno effettuate, entro 5 giorni dall'esclusione** (decorrenti dalla data di trasmissione del verbale di proposta di aggiudicazione al Dirigente del Servizio Stazione Appaltante o al RUP del Comune da parte della Commissione/Seggio di gara), **a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) c/o i recapiti specificatamente ed esattamente indicati dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto);**
- **Le formali comunicazioni nei confronti di tutti i concorrenti partecipanti alla gara ai sensi e per gli effetti all'art. 76, comma 5, lett.a), del Codice, saranno effettuate, entro 5 giorni dalla conclusione del procedimento (aggiudicazione definitiva), a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) presso ai recapiti specificatamente ed esattamente indicati dai concorrenti in sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto);**
- Le comunicazioni di cui ai due precedenti punti indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui all'art.32, comma 9°, del Codice;
- Per le pubblicazioni in ordine: all'esito delle operazioni di gara, alla relativa aggiudicazione, alla eventuale intervenuta efficacia della stessa, nonché all'avviso di post-informazione avente anche funzione di svincolo automatico delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari (art. 93, comma 9, D. Codice) si rinvia a quanto stabilito dall'art. 5, ultimo periodo, del presente disciplinare Poiché l'inserimento dell'avviso di cui sopra nel sito internet della Stazione Appaltante avrà valore di svincolo automatico delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari si precisa che gli atti di fidejussione presentati in allegato alle offerte ed automaticamente svincolati, non saranno pertanto restituiti.

*** **

ART. 10 – INFORMAZIONI D. LGS. N. 196 DEL 30.06.2003 e s.m.i.

Informativa ex art.13 d.lgs. 06.2003, n.196.

Ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, la Provincia di Perugia illustra di seguito, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, come verranno utilizzati i dati personali attinenti i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla gara per l'appalto dei lavori e quali sono i diritti spettanti in questo ambito ai soggetti stessi. I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto, ed utilizzati per l'espletamento da parte della Provincia di Perugia delle connesse funzioni istituzionali, ed in particolare al fine di realizzare l'opera pubblica o di effettuare la fornitura o il servizio oggetto del presente bando. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l'utilizzo di procedure manuali, informatizzate, telematiche ed avverrà presso gli uffici della Provincia di Perugia.

Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere forniti

Al personale interno dell'amministrazione interessato al procedimento di gara;

Ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi del T.U. D. Lgs. 267/2000 e della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché della normativa regionale vigente in materia di accesso;

Ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione quali l'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, l'Ufficio del Registro, l'Agenzia dell'Entrate etc ed essere diffusi mediante pubblicazione all'Albo, via Internet, Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale della Regione Umbria etc.

La comunicazione e diffusione avverrà comunque nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti.

Ai fini sopra indicati dovranno essere raccolti e trattati “dati giudiziari” come definiti nell'art.4 del d.lgs 30.06.2003 n.196. Tali dati possono essere oggetto di trattamento ai sensi della legge n.109 dell' 11.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni e del Dpr 30.08.2000 n.554. I dati potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici e privati nell'ambito dell'applicazione della normativa in materia di accesso nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti.

Con riguardo agli atti da pubblicarsi sull'Albo Pretorio della Provincia, così come in ogni altro caso di pubblicazione obbligatoria, si avrà cura di eliminare ogni riferimento a dati di natura sensibile che riguardano i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla gara per l'appalto dei lavori quando esso non sia strettamente necessario.

Informiamo i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla gara che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara, e che l'eventuale mancato conferimento può, pertanto, comportare l'esclusione dalla procedura di gara medesima.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Perugia con sede in Piazza Italia 11, nella persona del Presidente pro-tempore.

Qualora i soggetti di cui sopra intendano far valere i diritti così come previsti dall'art.7 del d.lgs.n.196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, potranno rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati: **Dirigente del Servizio Stazione Appaltante della Provincia di Perugia, Dott. Stefano Rossi** (tel. 075/36811).

I moduli per la relativa istanza potranno essere reperiti presso il profilo di committente.

*** **

ART. 11 - AVVERTENZE, INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E DISPOSIZIONI FINALI

1. E' facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo PEC al recapito indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione (domicilio eletto) ai sensi di legge, anche assegnando un termine perentorio per la loro produzione sotto pena di esclusione.
2. La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta. Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo, salvo che la relativa offerta non sia valutata conveniente e congrua. E' in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Nel caso che siano state presentate più offerte fra loro uguali ed esse risultino le più vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico. Della data e sede del sorteggio è data pubblica comunicazione – con congruo anticipo – mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale internet della Stazione Appaltante.
4. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento.
5. L'offerta è valida e vincolante per il periodo di tempo indicato nel bando di gara e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

La cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, prodotta a corredo dell'offerta, deve avere una validità temporale in ogni caso non inferiore alla validità dell'offerta stessa, pena l'esclusione.

6. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, o di rinviarne la data, o di non procedere all'aggiudicazione definitiva senza che i concorrenti possano accampare diritto alcuno.
7. Sono considerate nulle e pertanto non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi alle presenti prescrizioni.
8. Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
9. **L'offerente, sotto pena di esclusione, ai fini della cessione dei lavori in subappalto, dovrà attenersi a quanto previsto dal presente disciplinare di gara; dovrà in particolare indicare, all'atto dell'offerta, in lavori o le parti di opere che intende subappaltare (entro la percentuale massima stabilita nel bando di gara), nonché quelle per cui corre l'eventuale obbligo di subappalto, nel caso di lavorazioni di cui all'art. 1 della Legge n. 46/90. L'offerente dovrà, altresì, dichiarare, sotto pena di esclusione, le eventuali categorie, diverse dalla prevalente, previste dal Bando di gara come categorie a "qualificazione obbligatoria" (ovvero nei casi di presenza di "S.I.O.S."), che intende subappaltare o concedere in cottimo – in tutto o in parte - per mancanza delle specifiche qualificazioni. Si precisa che in caso di dichiarazione di subappalto effettuata per una quota di lavorazioni superiore al massimo consentito dal bando di gara per la/le rispettiva/e categoria/e, la Commissione di gara interpreterà la dichiarazione di subappalto come valida ma resa per il limite massimo di quota subappaltabile consentito dalla legge e/o dal bando di gara, riservandosi in ogni caso la facoltà di richiedi di chiarimenti in merito al concorrente istante, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra un carenza dei medesimi o altra causa di esclusione.**
10. L'aggiudicazione all'impresa sarà condizionata agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011, in esito ai quali dovrà risultare la insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza ivi previste.
11. La partecipazione alla gara comporta, da parte dell'Impresa, la totale e incondizionata accettazione delle norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare di Gara, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti gli elaborati progettuali.
12. La Provincia di Perugia si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, così come dagli altri concorrenti, in ordine al possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Si precisa che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. La stazione appaltante, in particolare, si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare anche d'ufficio controlli anche a campione sui concorrenti e loro eventuali ausiliari e subappaltatori in ordine al possesso ed alla permanenza di tutti i requisiti di ordine generale e speciale di partecipazione alla presente procedura (ad es. visure c/o il Casellario delle imprese qualificate SOA (anche c/o la sez. "ANNOTAZIONI riservate SUGLI OPERATORI ECONOMICI"), c/o Tribunale – Sezione Fallimentare – del luogo di residenza della società dirette ad accertare che confronti della società non è in corso un procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; visure dirette ad accertare la valida iscrizione presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri dello Stato di provenienza con l'indicazione della specifica attività della società con l'annotazione che nulla osta ai sensi della L.575/65 e successive modifiche (antimafia) e che non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata; verifiche in ordine alla composizione societaria ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/9 e/o in ordine a cessione/acquisizione/affitto del ramo d'azienda/atto costitutivo della Società concorrente; ricostruzione storica delle cariche sociali nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando nonché acquisizione idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale, etc.);.
13. La Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti e sulle consorziate esecutrici sia in fase di gara sia prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario dell'appalto.
14. L'accertamento dei dati giudiziari nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80 del Codice dei contratti che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a stipulare il contratto sarà comunicato tramite lettera inviata via PEC al recapito indicato dall'operatore economico per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90.
15. L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede alla revoca dell'aggiudicazione e all'esclusione del concorrente, e alla conseguente nuova aggiudicazione, previa verifica dell'eventuale offerta anomala.
16. La Stazione Appaltante, verificherà in capo all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, il possesso di valida certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti la relativa regolarità contributiva/previdenziale e fiscale.
17. L'esito negativo dei suddetti accertamenti comporterà la revoca dell'affidamento così come previsto dalla legge.
18. in caso di fallimento/insolvenza o di recesso o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori **alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.**
19. L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico/speciale e/o generale in capo all'aggiudicatario, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento

dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario;

- 20.** saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che, nell'esecuzione di precedenti contratti si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma quinto, lettera c), del codice dei contratti; Quali mezzi di prova dei suddetti illeciti la Provincia si atterrà alle linee guida ANAC n. 6/2016;
- 21.** verranno escluse dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte (art.75 del R.D. 23/5/1924 n. 827), salve ulteriori sanzioni, gli operatori economici concorrenti fra i quali risultino esistenti forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C. o situazioni di collegamento o relazioni anche di fatto tali da comportare che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale non dichiarate e/o di collegamento sostanziale quali, ad esempio, la comunanza del legale rappresentante / titolare / amministratori / soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m) del Codice dei Contratti;
- 22.** La proposta di aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario anche in dipendenza dell'accettazione o meno dell'offerta da parte della stazione appaltante, mentre impegnerà la stazione appaltante solo dopo che sarà stata adottata la determinazione di aggiudicazione. Il concorrente che risulti aggiudicatario resta pertanto vincolato e qualora si rifiuti di stipulare il contratto gli verrà incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve ulteriori azioni.
- 23.** L'aggiudicazione è disposta con Determinazione Dirigenziale da parte del competente organo dell'Ente per conto del quale la S.U.A. ha indetto la presente procedura. L'efficacia dell'aggiudicazione è comunque sospesa e subordinata al positivo esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese per l'ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e modi di legge (art.32 D. Lgs. n. 50/2016).
- 24.** L'aggiudicatario deve garantire in corso d'opera il permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
- 25.** Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, le eventuali spese per la pubblicazione del bando di gara, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- 26.** I rapporti tra le parti saranno definiti con contratto stipulato in forma pubblico-amministrativa, con sottoscrizione elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del Codice, con spese di registrazione a carico del soggetto aggiudicatario.
- 27.** La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
- 28.** Le spese contrattuali, ivi comprese quelle per la registrazione e gli oneri fiscali relativi all'appalto, ad eccezione dell'IVA, sono a carico dell'aggiudicatario.
- 29.** Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a produrre, nel termine fissato dalla S.A., la documentazione prevista per la stipula del contratto. Ove, nel predetto termine, non abbia ottemperato a quanto richiesto ovvero non si presenti alla stipula del contratto, sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e nei suoi confronti si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, oltre che all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.
- 30.** I certificati/attestati ed i documenti di ammissione presentati dai non aggiudicatari, possono essere restituiti – salvo le eccezioni di cui appresso - con richiesta e spese a loro carico, pertanto l'impresa interessata alla restituzione, dovrà, **in data successiva** all'aggiudicazione dell'**appalto**, inviare apposita richiesta allegando apposita busta già indirizzata alla ditta stessa e recante idonea affrancatura. In particolare si precisa che:
 - Tutti i documenti e certificati presentati dall'aggiudicatario e dal secondo classificato sono trattenuti dalla Stazione Appaltante.
 - Trascorsi 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione degli esiti di gara senza che le imprese abbiano proceduto al ritiro si procederà all'archiviazione.
 - Gli atti di fidejussione presentati dai non aggiudicatari in allegato alle offerte e svincolati automaticamente, come previsto dall'art.9 del presente disciplinare, non saranno restituiti;
 - Le cauzioni provvisorie costituite mediante assegno circolare non trasferibile saranno restituite *brevi manu* (o altra modalità da concordare), previa richiesta scritta presentata con ogni mezzo, al titolare/legale rappresentante del concorrente o suo delegato (in possesso di delega).
- 31.** La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..
- 32.** Le disposizioni del presente documento integrano e, se difforni, prevalgono su quelle del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 33.** **N.B. Esiste possibilità di applicazione dell'art.35, comma diciotto, del D. Lgs. n.50/2016. Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere corrisposta un'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla previa costituzione di garanzia fidejussoria di importo pari a quelle dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. L'importo di tale garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.**

34. Per tutto quanto non espressamente previsto nel bando e nel presente Disciplinare di Gara, si fa rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti in materia di LL.PP. (D. Lgs. N.50/2016, D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., per le parti non abrogate) per quanto compatibili ed applicabili ed a tutte quelle del Capitolo Speciale di Appalto.

*** **

- PUNTI DI CONTATTO -

Per informazioni e/o chiarimenti di carattere tecnico sul presente appalto rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Ing. Giovanni Solinas (tel. 0753681306 - e-mail: giovanni.solinas@provincia.perugia.it).

Per sole informazioni e/o chiarimenti di carattere amministrativo/legale o comunque inerenti la presente procedura di gara rivolgersi all'Ufficio Lavori Stazione Appaltante: Avv. Simone Lattaioli – Dott. Marco Bonavia ai numeri telefonici 0753681234 - 0753682620 (solo per urgenze: 331-6673748), oppure mediante posta elettronica (indirizzo unico e-mail: ufficio.appalti@provincia.perugia.it).

Allegati disponibili sul portale internet della Provincia di Perugia:

SCARICARE IL FILE: “GARA A238 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.ZIP” :

SCARICARE IL FILE: “GARA A238 – DOCUMENTAZIONE TECNICA.ZIP”

SCARICARE IL FILE: “GARA A238 – MODULISTICA COMPETENTE.ZIP” :

- 1 Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione concorrente singolo/consorzio stabile;
- 2 Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione ATI/Consorzi/GEIE;
- 2a Dichiarazione ciascun componente l'ATI/Consorzi/GEIE;
- 2b Dichiarazioni di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 componenti ATI/Consorzi/GEIE;
- Modulo per offerta

Il presente atto è conforme all'originale firmato digitalmente e depositato presso l'Ufficio Lavori Stazione Appaltante della SUA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

F.to Dott. STEFANO ROSSI